



IL CONSIGLIO GIUDIZIARIO PLENARIO

nella seduta del 21 ottobre 2020

Visti gli artt. 3, commi 6 e 7, e 7, comma 8, della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n. 145 e sue successive modifiche;

Ritenuto che, ai sensi dei §§ 44, 46 e 48 della Raccomandazione CM/Rec (2010) adottata dal Consiglio dei Ministri del Consiglio d'Europa il 17 novembre 2010, del § 5 della *Magna Charta* dei Giudici, predisposta dal Consiglio Consultivo dei Giudici Europei (CCJE) presso il Consiglio d'Europa ed approvata il 17 novembre 2010, della *Compilazione delle opinioni e rapporti concernenti le corti ed i giudici* (pp. 7 e 8) formulata il 5 marzo 2015 dalla Commissione di Venezia (*European Commission of Democracy through law*), "le decisioni riguardanti la selezione, la nomina e la carriera dei giudici devono essere basate su criteri oggettivi e predeterminati", devono essere adottate da un'autorità "indipendente dai poteri esecutivo e legislativo", secondo "procedure trasparenti" e "decisioni motivate" (con il diritto per i candidati di accesso alle motivazioni e di proporre impugnazione), devono essere fondate "sul merito, tenuto conto dei titoli, delle competenze e delle capacità professionali necessarie per decidere controversie applicando il diritto";

Ritenuta la necessità che la regolamentazione delle procedure di reclutamento dei giudici, conformemente agli standard internazionali sopra richiamati, sia informata a principi di trasparenza ed ispirata a criteri generali, oggettivi e predeterminati;

adotta il seguente

REGOLAMENTO IN MATERIA DI RECLUTAMENTO DEI MAGISTRATI

Art. 1

1. Il reclutamento dei magistrati è basato sul positivo superamento di un concorso, che ne valuti la capacità professionale, ovvero attraverso la carriera interna per trasferimento a funzioni giurisdizionali superiori.
2. Il reclutamento dei magistrati avviene in via preferenziale e prioritaria attraverso la carriera interna. Il reclutamento dei magistrati mediante concorso ha luogo nei casi stabiliti dalla legge ovvero all'esito negativo della procedura di trasferimento a funzioni giurisdizionali superiori.



**CONSIGLIO GIUDIZIARIO DI CUI ALL'ART.7
DELLA LEGGE QUALIFICATA N.145/2003 e s.s.m.**

Art. 2

1. La procedura di reclutamento è avviata a seguito di apposita relazione del Magistrato Dirigente che, su conforme parere del Consiglio Giudiziario, deve specificamente indicare il numero ed il ruolo dei posti da ricoprire e le ragioni a sostegno della richiesta.
2. A seguito della delibera del Consiglio Grande e Generale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge Qualificata 145/2003 ss. mm., il Consiglio Giudiziario delibera l'emissione dei bandi per la partecipazione alla procedura di reclutamento, mandando al Segretario di Stato per la Giustizia per l'esecuzione.
3. Il reclutamento dei Giudici per la Terza Istanza, per i Rimedi Straordinari e per la Responsabilità Civile dei Magistrati è deliberato dal Consiglio Giudiziario, che dà mandato al Segretario di Stato per la Giustizia di emettere i bandi per la partecipazione.
4. Ai bandi deve essere data la massima pubblicità.
5. Le domande di partecipazione alle selezioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere depositate presso la Cancelleria Civile del Tribunale. Le domande per la selezione di cui al comma 3 devono essere depositate presso la Segreteria di Stato per la Giustizia.

Art. 3

1. Per il reclutamento degli Uditori, che ha luogo attraverso una procedura di selezione aperta a tutti coloro che hanno i requisiti stabiliti dalla legge, il Consiglio Giudiziario, scaduto il termine per la presentazione delle domande, nomina la Commissione Giudicatrice di cui all'art. 3, comma 3, della Legge Qualificata 145/2003 e ss. mm., tenendo conto della specifica conoscenza del diritto sammarinese.
2. Il reclutamento dei Commissari della Legge, dei Giudici d'Appello e del Procuratore del Fisco avviene in via prioritaria e preferenziale attraverso la carriera interna, mediante la procedura di trasferimento a funzioni giurisdizionali superiori. A tal fine il Magistrato Dirigente redige per ciascuno dei partecipanti una relazione per la valutazione di professionalità, secondo i criteri indicati negli articoli seguenti. Qualora non vi siano domande di partecipazione o dalla relazione risulti che nessuno dei partecipanti abbia i requisiti di professionalità richiesti, il Magistrato Dirigente chiede al Consiglio Giudiziario di deliberare l'avvio della procedura di reclutamento mediante concorso. La nomina della Commissione Giudicatrice è effettuata nei termini e con le modalità di cui al comma 1.
3. Per il reclutamento dei Giudici per la Terza Istanza, per i Rimedi Straordinari e per la Responsabilità Civile dei Magistrati, il Consiglio Giudiziario nomina una Commissione Giudicatrice formata da tre dei suoi membri per la valutazione comparativa dei candidati, che, attraverso una selezione aperta, deve avvenire nel rispetto dei criteri indicati negli articoli seguenti.



Art. 4

1. La valutazione della professionalità necessaria per la copertura del posto mediante la carriera interna deve tenere in considerazione i seguenti criteri.

a) Giudici d'Appello (ferma restando l'intercambiabilità stabilita dalla legge):

- esperienza specifica nel settore interessato alla copertura del posto;
- comprovata professionalità e conoscenza del diritto, con specifico riferimento al settore interessato alla copertura del posto;
- equilibrio nelle decisioni, inteso quale corretto bilanciamento degli interessi in gioco, e adeguata considerazione dei diritti delle parti;
- efficienza nell'organizzazione del lavoro giudiziario;
- puntualità nelle decisioni e nei provvedimenti.

L'anzianità di servizio viene in considerazione esclusivamente nei casi in cui si tratta di scegliere tra candidati che hanno ottenuto una valutazione paritetica sulla base dei criteri sopra indicati.

b) Commissari della Legge:

- esperienza pratica in tutti i settori della giurisdizione;
- comprovata professionalità e conoscenza del diritto;
- attitudine all'assunzione della responsabilità della funzione giudicante;
- equilibrio e adeguata considerazione nei provvedimenti dei diritti delle parti;
- comportamenti rispettosi della funzione degli avvocati, periti, degli ausiliari, dei cancellieri e del personale;
- efficienza e puntualità nell'organizzazione del lavoro.

L'anzianità di servizio viene in considerazione esclusivamente nei casi in cui si tratta di scegliere tra candidati che hanno ottenuto una valutazione paritetica sulla base dei criteri sopra indicati.

c) Procuratore del Fisco:

- esperienza pratica in tutti i settori in cui il Procuratore del Fisco esercita le sue funzioni;
- attitudine ai controlli di legalità;
- equilibrio e adeguata considerazione dei diritti delle parti coinvolte;
- indipendenza e autonomia rispetto ai Giudici;
- efficienza e puntualità nell'organizzazione del lavoro.

L'anzianità di servizio viene in considerazione esclusivamente nei casi in cui si tratta di scegliere tra candidati che hanno ottenuto una valutazione paritetica sulla base dei criteri sopra indicati.

2. Gli elementi per la valutazione di professionalità sono acquisiti mediante:

- una sintetica scheda di autorelazione dell'interessato;
- l'esame di un campione dei fascicoli processuali e dei provvedimenti a contenuto decisorio, da formarsi tenendo in considerazione la diversità e la difficoltà delle varie materie;



**CONSIGLIO GIUDIZIARIO DI CUI ALL'ART.7
DELLA LEGGE QUALIFICATA N.145/2003 e s.s.m.**

- le relazioni – con la documentazione allegata – effettuate dal Magistrato Dirigente in precedenti occasioni di promozione, conferma dell'incarico o valutazione;

- i dati statistici forniti dalle Cancellerie;

- le eventuali segnalazioni dell'Ordine degli Avvocati e dei Notai.

3. Dalla relazione devono risultare i criteri adottati per la campionatura, i dati statistici e, nel rispetto dei diritti dei terzi, dev'essere allegata la documentazione utilizzata.

4. Il Consiglio Giudiziario, convocato per la valutazione della professionalità ai fini della nomina, può avvalersi – in via eccezionale e solo ove strettamente necessario - di uno o più esperti indipendenti per verificare l'osservanza puntuale dei criteri stabiliti.

Art. 5

1. La Commissione Giudicatrice per il reclutamento mediante concorso degli Uditori, dei Commissari della Legge e del Procuratore del Fisco applica quanto disposto dall'art. 5 della Legge Qualificata 4 maggio 2009 n. 1.

2. La valutazione delle prove deve essere effettuata nel rispetto dei seguenti criteri:

- conoscenza approfondita del diritto sammarinese;

- attitudine all'apprezzamento dei fatti, al ragionamento probatorio e per principi, familiarità con le tecniche dell'interpretazione.

3. La Commissione Giudicatrice nominata dal Consiglio Giudiziario per il reclutamento mediante concorso dei Giudici d'Appello effettua la valutazione comparativa dei candidati nel rispetto dei seguenti criteri:

- conoscenza approfondita del diritto sammarinese;

- esperienze pratiche.

4. La valutazione è effettuata sulla base del *curriculum vitae*, dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 6

1. La Commissione Giudicatrice nominata dal Consiglio Giudiziario per la nomina dei Giudici per la Terza Istanza, per i Rimedi Straordinari e per la Responsabilità Civile effettua la valutazione comparativa dei candidati nel rispetto dei seguenti criteri:

- conoscenza approfondita del diritto sammarinese;

- esperienze pratiche.

La chiarissima fama è valutata sulla base del *curriculum vitae*, dei titoli e delle pubblicazioni.



**CONSIGLIO GIUDIZIARIO DI CUI ALL'ART.7
DELLA LEGGE QUALIFICATA N.145/2003 e s.s.m.**

Art. 7

1. I candidati hanno diritto di accesso agli atti della procedura, di acquisire la motivazione del provvedimento conclusivo e di impugnare quest'ultimo davanti al Giudice competente.

Art. 8

1. Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente con la sua approvazione.

San Marino, 21 ottobre 2020/1720 d.F.R